SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 144)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MODICA, COSSUTTA, CANETTI, MORANDI, CHIARANTE, FERMARIELLO, BACICCHI, BERTI, BERTONE, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, GIOVANNETTI, MAFFIOLETTI, MERZARIO, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI e VALENZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1979

Istituzione del Servizio nazionale della cultura fisica e dello sport

ONOREVOLI SENATORI. — Come si ricorderà, nel corso della passata legislatura furono presentati al Senato quattro disegni di legge (uno del Gruppo comunista, uno del Gruppo socialista e due del Gruppo democristiano) che, pur con valutazioni diverse del problema e prospettando anche soluzioni diverse, proponevano una profonda riforma dello sport, attraverso l'istituzione di un Servizio nazionale ed altri provvedimenti di grande rilievo.

I disegni di legge furono assegnati alle Commissioni affari costituzionali e pubblica istruzione, che tennero una prima riunione in seduta congiunta l'11 gennaio 1978, nel corso della quale fu nominato relatore il senatore Signorello.

Tutti i Gruppi convennero sulla grande importanza che i problemi sportivi avevano assunto nel nostro Paese, anche in correlazione con la « questione giovanile », ma furono altresì d'accordo che, dal punto di vista legislativo, molti erano i nodi da sciogliere e numerosi i punti di divergenza tra le diverse proposte; si decise, pertanto, di provvedere, nel più breve tempo possibile, alla costituzione di un comitato ristretto delle due Commissioni, che procedesse ad un esame approfondito dei testi, nel tentativo di pervenire ad un testo unitario.

La fine anticipata della legislatura ha, purtroppo, interrotto il lavoro così proficuamente iniziato. Non ha però interrotto il dibattito sullo sport non solo negli ambienti interessati, ma in ogni settore della vita del Paese, per gli evidenti collegamenti che esso ha con settori importanti della vita nazionale come la scuola, le Forze armate, l'associazionismo, la sanità, il lavoro e il

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

tempo libero, la politica regionale e degli enti locali.

Nel corso della stessa campagna elettorale del 3-4 giugno i temi della riforma dello sport furono discussi in numerose manifestazioni, in incontri e dibattiti, sugli organi di stampa, quelli specializzati, quelli di informazione e quelli di partito. Gli stessi *leaders* delle maggiori formazioni politiche italiane intervennero, attraverso interviste e dichiarazioni, non solo esprimendo la propria opinione e quella del loro partito sull'argomento, ma anche preannunciando un largo interessamento per il dopo-elezioni, attraverso iniziative parlamentari.

Oggi gli sportivi chiedono che quegli impegni siano mantenuti. I comunisti hanno posto da tempo alla loro attenzione questo problema: già il 6 aprile 1962 presentarono alla Camera dei deputati (firmato, tra gli altri, da Amendola, Ingrao, Pajetta, Napolitano e Lama, oltre che dal responsabile del settore sport della direzione del PCI, Pirastu) un disegno di legge che aveva per titolo: « Norme e provvidenze per lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica ». Successivamente, nella VI legislatura, i senatori comunisti presentarono un nuovo, più aggiornato disegno di legge: « Istituzione del Servizio nazionale dello sport », quando ancora il tema sembrava lontano dagli interessi delle forze politiche e dei Gruppi parlamentari; ripresentarono il medesimo testo nella VII legislatura, avvertendo che erano disponibili, di fronte alle annunciate e poi concretizzate altre proposte, ad aprire con tutti un ampio confronto, così da pervenire ad un provvedimento che fosse il migliore ed il più unitario possibile. Confronto con gli altri partiti, ma anche con tutti gli interessati: gli sportivi, in primo luogo, e le loro società, gli organismi dello sport (CONI, federazioni, enti di promozione), le Regioni e i Comuni, il mondo della scuola.

Nel novembre del 1977 il PCI organizzò a Roma la Conferenza nazionale dello sport, nel corso della quale — attraverso un dibattito vastissimo e ricco di proposte provenienti dai più diversi settori — i temi che erano al centro del disegno di legge del Gruppo comunista del Senato e numerosi altri, che avevano via via allargato ed arricchito la tematica della riforma, furono ampiamente discussi per due intere giornate, pervenendosi ad alcune conclusioni di grosso rilievo, delle quali si tenne conto nel momento in cui il gruppo di lavoro per lo sport della direzione del Partito si accinse ad una revisione critica dello stesso testo legislativo a suo tempo presentato.

Ma il risultato più grande, di notevole spessore politico, fu quello di infrangere le antiche divisioni tra i cosiddetti « politici » e gli sportivi, di diradare molte delle nebbie che oscuravano i rapporti tra i partiti e gli organismi preposti allo sport, di cominciare a vincere radicate diffidenze, che si erano sedimentate tra gli sportivi per il pluriennale disinteresse delle classi dirigenti del nostro Paese e dei governi nei confronti di un settore della vita nazionale erroneamente ritenuto da molti e per molto — troppo — tempo di secondaria importanza.

Si dimostrò allora e nei mesi successivi che i partiti (il PCI, per tutta l'attività dispiegata e il contributo di idee e di iniziative portato, e anche gli altri, che con noi si cimentarono in un — è il caso di dirlo — sano agonismo per proporre soluzioni incidenti) non erano quegli « sfasciacarrozze » (come, con incauta definizione, li aveva definiti l'allora presidente del CONI, Onesti) che si stavano surrettiziamente intromettendo in un mondo non loro per fini di parte, sfasciando, appunto, quello che di buono sarebbe stato fatto fino ad allora, ma gente seria che aveva a cuore lo sport italiano.

Gli avvenimenti che da allora si sono susseguiti, tra i quali vogliamo sottolineare il diverso modo di atteggiarsi del CONI proprio nei confronti dei partiti (e anche delle organizzazioni sindacali), dimostrarono, invece, che poteva e doveva esserci, fatte salve le rispettive autonomie, un'utile collaborazione; che lo sport aveva bisogno, a livello regionale, per le grosse novità intervenute con le leggi nn. 382 e 616, e a livello nazionale, di una moderna legislazione, di una legge-quadro, all'interno della quale tutti i soggetti potessero operare con maggiore certezza; e, nel contempo e per altro verso, che la riforma si sarebbe potuta fare sol-

tanto con il proficuo, largo contributo di quanti, in primo luogo le società, in tutti questi anni, malgrado le molte difficoltà, hanno permesso allo sport italiano di restare vivo e vitale.

Non più, allora, lo *slogan* corporativo e difensivo: « lo sport agli sportivi », ma quell'altro, ben più pregnante e portatore di grandi prospettive: « lo sport per tutti ».

Onorevoli senatori, forte di questo ricco bagaglio, il Gruppo comunista del Senato propone alla vostra attenzione un nuovo disegno di legge sulla riforma dello sport, completamente rinnovato, che fa tesoro dei suggerimenti, delle critiche, delle proposte che sono venute, in questi anni, da molte parti e che lo hanno spinto a modificare alcuni aspetti del vecchio disegno di legge e ad ampliarlo notevolmente. Si è tenuto conto, inoltre, delle novità intervenute da allora a livello di legislazione nazionale e soprattutto regionale.

Resta, comunque, l'ispirazione centrale della vecchia proposta, la sua motivazione di fondo: considerare la cultura fisica e lo sport come un servizio sociale e, di conseguenza, prevedere un intervento del potere pubblico tale da garantire, con adeguati finanziamenti, una politica sportiva di largo respiro.

È quello che il disegno di legge ora alla vostra attenzione propone, affidando alle Regioni (che già — come abbiamo detto — operano in questo campo) e agli enti locali (che oggi possono inserire quelle sportive tra le spese obbligatorie dei loro bilanci) il potere di elaborare ed attuare i programmi per la diffusione della cultura fisica e dello sport, programmi che il Consiglio nazionale, previsto dal disegno di legge, dovrà coordinare, anche per garantire che lo sviluppo sia equilibrato e che non si accentui il divario esistente, anche nello sport, tra Nord e Sud, tra città e campagna.

È evidente, infatti, che, pur riducendo all'osso la spesa necessaria e pur utilizzando al massimo gli impianti esistenti, un programma di sviluppo dello sport impone un impegno pubblico non solo politico ma anche finanziario. È compatibile — ci si può chiedere (e già ce lo siamo chiesto noi stessi, presentando i precedenti disegni di legge e nel corso della Conferenza nazionale dello sport) — un tale impegno finanziario, nel momento in cui il Paese attraversa una difficile crisi e altri interventi sono indispensabili ed urgono? È giusto condurre una battaglia per questa riforma quando di altre riforme si avverte l'esigenza? Sono le tante, a volte drammatiche inquietudini dalle quali è percorsa la nostra società, come anche le recenti elezioni hanno evidenziato, la volontà di un più alto sviluppo culturale e civile, le tensioni e le aspirazioni delle nuove generazioni, così spesso frustrate, le attese, le speranze e le richieste di un diverso modello di vita a sottolineare la validità e la necessità di un simile impegno. Non vorremmo, ora, essere semplicisti e faciloni affermando che lo sport è il toccasana di tutti i mali, che il dramma della nostra gioventù si risolve costruendo tante attrezzature sportive e del tempo libero e promuovendo una politica che, partendo dalla scuola, dai luoghi di lavoro, dalle Forze armate, porti il maggior numero di giovani a cimentarsi in una disciplina sportiva. Certo, numerosi altri sono i problemi, a cominciare da quello del lavoro alle riforme scolastiche, dai modelli di comportamento ai valori che la società sa esprimere, ma è pur evidente che lo sport può dare molto, proprio per far vivere quei valori che oggi sembrano così sovente dimenticati, per dare alla vita una diversa qualità; un'arma che può aiutare nella battaglia contro la droga, il teppismo, la delinquenza. Ecco perchè insistiamo tanto sullo sport di massa, sulle strutture di base, sullo sport nella scuola: perchè, attraverso la pratica sportiva, il ragazzo, l'adolescente impara i valori della solidarietà, dell'altruismo, della disciplina e dell'autodisciplina, conosce nuovi modi di « stare assieme », nuove forme di aggregazione, di vita in comune.

Ed allora, di fronte ad una posta così alta, possiamo considerare non superflue, non inutili, ma proficue e produttive, le spese per lo sport.

Bisogna però porre fine a sprechi e ad abusi. È nostra convinzione che in ogni campo, e quindi anche nel campo dello sport, non si tratta di spendere molto di più (pur considerando che, data la situazione, qual-

cosa di più sarà pur necessario spendere), ma di spendere meglio, programmando e al tempo stesso garantendo partecipazione e pluralismo. Nostra convinzione è che occorra urgentemente raccogliere queste esigenze e concepire lo sport come servizio sociale, diritto dei cittadini, strumento formativo e di salute delle nuove generazioni.

Non abbiamo voluto, in questa relazione, riprendere i temi della situazione dello sport nel nostro Paese, ma solo richiamarli, per non appesantirla, ma soprattutto perchè sono problemi da tempo di dominio pubblico, che ci siamo ripetuti ad ogni convegno, ad ogni manifestazione, che abbiamo richiamato nelle altre relazioni ai nostri precedenti disegni di legge e alla Conferenza nazionale: cifre incredibilmente basse di giovani che praticano lo sport, malgrado i passi avanti compiuti, grazie alle società e agli enti di promozione, l'inadeguatezza degli impianti, la vecchia storia dell'italiano « sportivo seduto », le difficoltà e i guasti dello sport professionistico, ancora recentemente venute alla luce nel calcio, nel pugilato, nella pallacanestro.

Riteniamo che sia ormai tempo di abbandonare il muro del pianto e di mettersi insieme al lavoro per superare questi « storici » ritardi, dovuti — lo ripetiamo — alla voluta insipienza delle classi dirigenti, ma anche del movimento operaio e delle forze democratiche, che solo da qualche anno si sono accinti ad assumere in prima persona i compiti che nascono nell'affrontare una tale questione.

Ciò che importa è uscire da una situazione nella quale, da un lato, l'uso di certi strumenti è stato un modo, da parte del partito di maggioranza relativa, per esercitare — anche attraverso terzi — un potere che non ha giovato alla causa generale dello sport e, dall'altro, i partiti dei lavoratori hanno praticamente delegato il problema all'associazionismo democratico, che, pur rappresentando una componente fondamentale e pur essendosi adoperato in modo encomiabile per la diffusione dello sport, non era e non è assolutamente in grado, proprio per la sua stessa natura, di operare sul terreno legislativo e dare vita alla riforma.

È stato questo, in entrambi i casi, un modo di far politica. Governi e Democrazia cristiana lo hanno fatto proprio nello stesso momento in cui proclamavano la necessità di una netta divisione (anzi teorizzavano la contrapposizione) fra politica e sport.

Noi vogliamo, lo abbiamo detto in ogni occasione e in ogni sede, un corretto rapporto fra la politica, come sede di decisione e di assunzione di responsabilità, e il mondo dello sport, che non deve essere assente nelle decisioni proprio ed appunto per una politica sportiva; politica che dovrà porsi come obiettivo quello di creare le condizioni per consentire l'esercizio della cultura fisica e dello sport a una parte crescente di giovani e di cittadini che oggi ne sono esclusi nella scuola, nei luoghi di lavoro e nella maggioranza dei comuni. È il potere pubblico — lo ribadiamo — che ha l'obbligo di impegnarsi in questo senso, in una nuova direzione, quindi, da tradursi in programmi concreti, per fare — come abbiamo detto — della cultura fisica e dello sport un servizio sociale, per sostenere l'associazionismo democratico e per determinare una radicale modifica del rapporto fra lo Stato e l'associazionismo stesso, che, fino ad oggi, ha tentato di confinare in una posizione subalterna.

Per raggiungere questi obiettivi, noi riteniamo si debba costruire un vasto schieramento unitario che sia capace di battersi per la riforma dello sport. In esso determinante dovrà essere la presenza dei giovani e delle loro associazioni; degli sportivi, rappresentati dalle società; degli enti locali.

Il movimento democratico ha un ruolo fondamentale in questo schieramento. Per poterlo assolvere pienamente bisogna respingere nel modo più deciso tentazioni massimalistiche e contrapposizioni settarie, del tipo di quella che si determinò quando venne condotta una lotta non giusta contro il cosiddetto « sport agonistico » e contro lo spettacolo sportivo, ai quali si proponeva di sostituire una confusa alternativa.

A questo proposito è da dire che, mentre continuiamo a batterci, come abbiamo fatto nel passato (anzi è questo uno dei centri della nostra battaglia), perchè sia rovesciato

il rapporto di prevalenza dello spettacolo sulla pratica, non è affatto vero che siamo contro lo spettacolo sportivo, così come, mentre denunciamo e combattiamo le degenerazioni dell'agonismo e del professionismo, non abbiamo tra i nostri obiettivi quello di uno « sport non agonistico », che non sarebbe più sport e non potrebbe dar corpo ad alcuna seria alternativa.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che presentiamo alla vostra attenzione abbraccia un campo di interessi molto più ampio di quello contemplato dalle precedenti proposte legislative del Gruppo comunista di Palazzo Madama. Non pretende tuttavia di essere esaustivo, di abbracciare tutta la tematica dello sport. Sarà necessario, infatti, per alcuni aspetti, addivenire a provvedimenti legislativi *ad hoc*. Ne ricordiamo due: la riforma degli ISEF (Istituti superiori di educazione fisica) e il credito sportivo. Inoltre, in alcune leggi di riforma, come quelle dell'università e della scuola media superiore, la cui discussione sarà sicuramente ripresa nel corso della presente legislatura, si potranno inserire particolari capitoli per quanto concerne lo sport nella scuola. Ricordiamo, infine, che l'applicazione della legge di riforma sanitaria implica una profonda modifica nei rapporti tra medicina e sport, che debbono essere ancora messi in atto.

Il disegno di legge si suddivide in otto titoli, ognuno dei quali esamina un settore specifico.

Il primo è di impostazione: prevede le finalità della legge e detta le disposizioni generali. Stabilisce che la pratica dello sport è un diritto del cittadino e che alla sua diffusione provvedono le Regioni e i Comuni, le scuole e le società sportive (articolo 1); istituzionalizza il Consiglio nazionale dello sport e ne delinea la composizione, gli organi (articolo 2) e i compiti, tra i quali la predisposizione degli schemi programmatori di riferimento per lo sviluppo della cultura fisica e della pratica sportiva e le proposte al CIPE per la ripartizione dei fondi alle Regioni e delle quote da assegnare agli enti di promozione (articolo 3), da attingere dal fondo nazionale, costituito da proventi di diversa origine: Totocalcio, altri concorsi e lotterie nazionali collegate a manifestazioni sportive, leggi nazionali (articolo 4).

Il titolo II prevede i compiti delle Regioni (articolo 5), che vengono successivamente specificati: disposizione delle norme tecniche per l'attuazione degli interventi pubblici da parte dei Comuni e disciplina dei rapporti CONI-Comuni in materia di impianti sportivi (articolo 6); formazione di operatori sportivi, di istruttori e maestri sportivi (articolo 7), compiti e programmi per i quali, oltre le somme stanziate dai Comuni, si prevedono finanziamenti nazionali e regionali (articolo 8).

Il titolo III concerne i compiti dei Comuni: partecipazione all'elaborazione dei programmi regionali (articolo 9), utilizzazione del patrimonio esistente, uso sociale delle attrezzature pubbliche e, mediante convenzione, di quelle private, definizione e realizzazione degli impianti, anche avvalendosi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo 10); gestione degli impianti, che, aperti a tutti i cittadini e alle associazioni sportive, mediante convenzioni, possono essere affidati ad associazioni sportive in possesso dei requisiti necessari (articolo 11). In questo ambito i programmi di edilizia residenziale sovvenzionata debbono prevedere impianti sportivi di quartiere e lo stesso Comune destina una quota non inferiore al dieci per cento dei finanziamenti per opere di edilizia sociale ed impianti sportivi (articolo 12).

Il titolo IV ha per oggetto lo sport nella scuola: stabilisce i criteri generali di intervento dello Stato e delle istituzioni scolastiche, partendo dal principio che le attività fisico-sportive vengono considerate parte integrante dei programmi scolastici, a partire dalla scuola materna, per ogni ordine e grado (articolo 13); considera utile una fase sperimentale volta ad accertare le effettive possibilità di esecuzione di detti programmi, di cui sarà annualmente informato il Parlamento e che potranno modificare i programmi scolastici di educazione fisica (articolo 14); definisce lo *status* degli impianti sportivi, anche in relazione alla legge 5 agosto 1975, n. 412 (articolo 15), il loro uso anche extrascolastico e la loro gestione (articolo 16); ri-

badisce la potestà dei comitati per lo sport universitario di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, per quanto concerne la pratica sportiva e il suo incremento nelle università (articolo 17); stabilisce i criteri per l'uso, anche extrascolastico, degli impianti sportivi universitari (articolo 18).

Il titolo V si riferisce allo sport nelle Forze armate: viene stabilito che le attività sportive costituiscono parte integrante della formazione dei militari di leva e di quelli in servizio effettivo dei diversi Corpi (articolo 19); che spetta ai Comandi realizzare la programmazione dell'attività sportiva dei militari, i quali possono pure partecipare alla vita associativa delle società sportive del luogo (articolo 20); che gli impianti sportivi delle Forze armate sono messi a disposizione, compatibilmente con le esigenze dell'attività propria, degli enti pubblici territoriali (articolo 21); che gli studenti degli Istituti di educazione fisica vengono utilizzati quali istruttori nei reparti militari e nei Corpi di polizia (articolo 22).

Il titolo VI ha per oggetto le associazioni nazionali di promozione sportiva, la loro definizione, il ruolo, i compiti, i rapporti con il CONI e le federazioni sportive nazionali, anche ai fini dell'iscrizione dei singoli e dell'affiliazione delle società alle federazioni (articolo 23); il loro riconoscimento (articolo 24) e il relativo finanziamento (articolo 25), per il quale si prevedono i criteri (articolo 26).

Il titolo VII riguarda lo sport nelle aziende, per il quale si prevede un'intesa tra proprietà ed organizzazioni sindacali, al fine di organizzare tutte le attività, ricreative e sportive, e l'uso degli impianti per tutti i dipendenti (articolo 27). La gestione delle attività e delle strutture è affidata all'organismo aziendale preposto alle attività ricreative, culturali e sportive dell'azienda (articolo 28), che coopera con gli enti pubblici territoriali per la diffusione dello sport, anche mettendo a disposizione gli impianti aziendali (articolo 29). La costruzione di impianti sportivi da parte di privati viene incoraggiata da facilitazioni di carattere fiscale (articolo 30).

Il titolo VIII concerne il versante istituzionale del problema. Stabilisce, infatti, i compiti e le funzioni del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive, definendo anzitutto il CONI come ente pubblico dotato di autonomia organizzativa ed amministrativa, che svolge la sua attività sportiva attraverso le federazioni da esso riconosciute (articolo 31). CONI e federazioni hanno il compito di contribuire alla promozione, diffusione e organizzazione della pratica sportiva, e di preparare gli atleti per le Olimpiadi e le altre gare a carattere nazionale ed internazionale (articolo 32); in questo ambito il CONI indirizza e coordina l'attività delle federazioni (articolo 33), che a loro volta stabiliscono le norme tecniche ed amministrative per il proprio funzionamento, il quale è assicurato con i contributi assegnati dal CONI, con i proventi degli iscritti e gli utili delle manifestazioni (articolo 37).

La direzione del CONI è affidata ad un Consiglio nazionale (articolo 34), del quale si stabiliscono la composizione e i compiti (articolo 35). Sono istituiti comitati regionali ed intercomunali del CONI, di cui si definiscono compiti e composizione (articolo 38), e, con compiti consultivi per il Consiglio nazionale del CONI, una Consulta nazionale dello sport, formata dai presidenti regionali del CONI (articolo 39). Gli articoli dal 40 al 42 dettano le norme per la elezione dei presidenti delle federazioni e del Consiglio nazionale del CONI, l'istituzione delle federazioni sportive regionali e intercomunali e le modalità per la nomina dei loro organi dirigenti, i modi di affiliazione alle federazioni delle società sportive. Infine si stabilisce che agli effetti tributari il CONI è parificato alle amministrazioni dello Stato (articolo 43); si determinano le norme di controllo sulla sua gestione contabile e si fissa in sei mesi dall'entrata in vigore della legge il termine di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio nazionale dello sport, che fissa le norme per il funzionamento del CONI e delle federazioni (articoli 44 e 45).

Viene, naturalmente, abrogata, con l'entrata in vigore del presente provvedimento, la legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del CONI (articolo 46).

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

FINALITÀ DELLA LEGGE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La pratica dello sport e l'esercizio della cultura fisica e delle attività motorie sono un diritto del cittadino; alla loro diffusione nelle funzioni educativo-formativa, preventivo-terapeutica, ricreativa, agonistico-competitiva, provvedono:

a) le Regioni, i Comuni e le loro forme associative, ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione e in attuazione degli articoli 50 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) le scuole di ogni ordine e grado;

c) le società sportive e ricreative e le loro associazioni e federazioni.

L'insieme di queste attività costituisce il Servizio nazionale della cultura fisica e dello sport.

Art. 2.

È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio nazionale dello sport, così composto:

un rappresentante per ogni Regione e per le province autonome di Trento e Bolzano;

un rappresentante per ognuno dei seguenti Ministeri: pubblica istruzione, sanità, difesa;

tre rappresentanti delle Confederazioni nazionali dei sindacati più rappresentativi;

un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia;

tre rappresentanti del Consiglio nazionale scolastico;

il presidente del CONI e cinque rappresentanti designati dal Consiglio nazionale del CONI;

cinque rappresentanti delle associazioni nazionali di promozione sportiva di cui all'articolo 23 della presente legge;

un rappresentante dell'Unione della stampa sportiva italiana designato dal Consiglio nazionale dell'USSI.

I membri del Consiglio nazionale dello sport, designati ai sensi del precedente comma, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica 5 anni.

Qualora entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni, gli enti e le associazioni di cui al primo comma non abbiano fatto pervenire tutte le designazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri procede egualmente alla nomina dei membri del Consiglio nazionale dello sport già designati, i quali si riuniscono entro un mese per l'insediamento del Consiglio e per cominciare ad esercitare le proprie funzioni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio, entro tre mesi dal suo insediamento, predispone un progetto di regolamento per il funzionamento proprio e del comitato esecutivo da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Consiglio nazionale dello sport nomina un comitato esecutivo composto da:

il presidente, scelto tra i rappresentanti delle Regioni;

due vice presidenti;

un segretario generale;

un rappresentante dell'ANCI;

un rappresentante del Consiglio nazionale della scuola;

un rappresentante dei sindacati;

un rappresentante del CONI;

un rappresentante degli enti di promozione.

Il Consiglio nazionale dello sport, per il suo funzionamento, si avvale degli uffici della

Presidenza del Consiglio dei ministri e di apposito personale assegnato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 3.

Compiti del Consiglio nazionale dello sport, di cui all'articolo 2, sono:

a) predisporre schemi di riferimento annuali e pluriennali per lo sviluppo della cultura fisica e della pratica sportiva che, coordinando le iniziative e i programmi dei diversi enti ed istituzioni, tendano a rimuovere gli esistenti squilibri territoriali e sociali, assicurando in particolare la diffusione delle attività motorie e sportive degli handicappati e, in generale, dei minorati;

b) proporre al CIPE la ripartizione del fondo nazionale di cui all'articolo 4 tra le Regioni e determinare la quota del fondo da assegnare complessivamente alle associazioni di promozione e la sua ripartizione tra le singole associazioni, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 25 della presente legge.

La quota assegnata a ogni Regione è destinata ai Comuni; essa sarà depositata in un fondo centrale della Tesoreria dello Stato.

Dietro invio di mandato del Comune, emesso in conformità alla deliberazione della Regione relativa alla ripartizione tra i Comuni della quota assegnata alla Regione stessa, il relativo importo sarà versato direttamente dal fondo centrale al Comune.

Art. 4.

Il fondo nazionale di finanziamento per le attività motorie, la cultura fisica e lo sport è costituito:

a) dal gettito totale dell'imposta sul concorso pronostici « Totocalcio »;

b) dal gettito totale netto degli altri concorsi pronostici e lotterie nazionali collegati a manifestazioni sportive;

c) dai finanziamenti disposti da leggi nazionali.

La ripartizione del fondo nazionale è decisa dal CIPE, in base alle proposte di cui all'articolo 3, lettera *b*), sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

TITOLO II

COMPITI DELLE REGIONI

Art. 5.

Le Regioni, d'intesa con i Comuni e loro forme associative e sentiti gli organismi di rappresentanza delle associazioni sportive, provvedono ad elaborare programmi annuali e pluriennali di sviluppo della cultura fisica e dello sport.

L'esecuzione dei programmi e la gestione degli impianti spettano ai Comuni e loro forme associative.

Le Regioni dettano norme di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ultimo comma, in particolare per quanto riguarda le procedure democratiche di esecuzione e i moduli organizzativi che garantiscono la partecipazione delle associazioni e degli enti interessati.

Le Regioni possono stanziare somme sul proprio bilancio per concorrere all'attuazione dei programmi.

Art. 6.

Le Regioni dispongono norme tecniche per l'attuazione degli interventi pubblici di edilizia sportiva da parte dei Comuni, secondo i criteri stabiliti dallo Stato in materia di opere pubbliche o eseguite con il contributo pubblico. Le norme tecniche devono prevedere che per l'esecuzione delle opere i Comuni possano operare anche mediante l'istituto della concessione, di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, ove possibile con piani

organici di opere per incentivare i processi di industrializzazione edilizia; le norme tecniche, inoltre, disciplinano i rapporti con il CONI in materia di impianti sportivi in base all'articolo 56, secondo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 7.

Per la formazione di operatori sportivi e di istruttori e maestri sportivi, le Regioni esercitano le competenze loro spettanti per la formazione professionale, anche mediante delega ai Comuni, avvalendosi della collaborazione degli enti e delle associazioni sportive.

Art. 8.

Per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo della cultura fisica e dello sport verranno utilizzati, in aggiunta alle somme stanziate dai Comuni e loro forme associative:

a) la quota del fondo nazionale destinata ad ogni Regione;

b) i fondi del bilancio regionale destinati a finanziare i provvedimenti regionali approvati ai sensi dell'articolo 6.

TITOLO III

COMPITI DEI COMUNI

Art. 9.

I Comuni e le loro forme associative partecipano all'elaborazione dei programmi regionali di cui all'articolo 6; provvedono alla programmazione locale dello sviluppo della cultura fisica e dello sport, tenendo conto degli indirizzi nazionali e regionali, in collaborazione con gli enti e le associazioni sportive e d'intesa con gli organi locali della scuola e del Servizio sanitario.

Art. 10.

Nell'ambito dei programmi per l'incremento di impianti e spazi di uso sportivo, i Comuni utilizzano il patrimonio esistente per lo sviluppo delle attività formative, dilettantistiche e del tempo libero, e curano il pieno uso sociale delle attrezzature pubbliche, con particolare riguardo a quelle scolastiche, e, mediante apposite convenzioni, di quelle private disponibili.

Ai Comuni e alle loro forme associative compete, inoltre, la definizione e la realizzazione degli interventi pubblici di edilizia sportiva.

Per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di quartiere in quanto opere di urbanizzazione secondaria, i Comuni possono avvalersi delle convenzioni previste dall'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; in tal caso i progetti dovranno rispettare i criteri e le norme stabiliti per gli impianti sportivi pubblici.

Art. 11.

Gli impianti sportivi dei Comuni fanno parte del patrimonio indisponibile, con destinazione ed uso permanente per le attività sportive.

Di norma, i Comuni provvedono alle spese di manutenzione e di gestione dei loro impianti sportivi.

La gestione degli impianti sportivi può essere affidata dagli enti locali territoriali ad associazioni sportive in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi, sulla base di convenzioni che stabiliscano i criteri di uso.

L'uso degli impianti sportivi di esercizio degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini, in particolare ai giovani, e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le associazioni sportive.

Per impianto sportivo di esercizio si intende l'impianto non destinato normalmente a spettacolo sportivo; tra gli impianti di esercizio si intendono compresi gli impianti sportivi di quartiere, di cui all'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 12.

I programmi di edilizia residenziale sovvenzionata devono assicurare la realizzazione degli impianti sportivi di quartiere contemporaneamente agli interventi di edilizia abitativa.

A tal fine i Comuni destineranno alla costruzione, al completamento, all'ampliamento e al miglioramento di impianti sportivi di quartiere, con particolare riguardo agli impianti polivalenti, una quota non inferiore al 10 per cento dei finanziamenti destinati all'esecuzione di opere di edilizia sociale.

TITOLO IV

LO SPORT NELLA SCUOLA

Art. 13.

Lo Stato contribuisce al conseguimento delle finalità previste dalla presente legge affidando all'organizzazione scolastica nazionale, come compito specifico e primario, la educazione psicomotoria degli alunni.

Pertanto, le attività fisico-sportive vengono considerate parte integrante dei programmi della scuola di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna ed elementare dove hanno un carattere prevalentemente ludico e conoscitivo.

Nell'organizzazione di attività sportive la scuola favorisce la promozione di libere associazioni fra gli studenti.

Spetta alle istituzioni scolastiche, nelle forme previste dalle leggi vigenti, la predisposizione e l'organizzazione dei servizi necessari allo svolgimento delle attività sportive, con la particolare collaborazione dei servizi medici e psicopedagogici.

Art. 14.

Per contribuire più efficacemente al raggiungimento dei fini previsti dalla presente legge, il Ministro della pubblica istruzione

avvierà opportune forme di sperimentazione volta ad accertare:

a) le possibilità e le prospettive di integrazione degli aspetti motorio-sportivi con gli altri aspetti della didattica nei vari ordini di scuola, con particolare riguardo per la scuola materna ed elementare;

b) le possibilità e le prospettive di insegnamento congiunto della cultura fisica, con insegnante unico, ad alunni di entrambi i sessi, in deroga alla legge 7 febbraio 1958, n. 88;

c) le possibilità e le prospettive di uso a fini scolastici di impianti sportivi pubblici non scolastici o di impianti privati, in base ad apposite convenzioni.

Dei risultati di tali sperimentazioni il Ministero della pubblica istruzione informerà annualmente il Parlamento e il Consiglio nazionale dello sport nel contesto di una relazione annuale sulle attività fisico-sportive nella scuola, in cui verranno riportati anche i dati aggiornati relativi allo stato dei servizi.

Il Ministro della pubblica istruzione, in base ai risultati della sperimentazione, provvederà, entro un anno dall'approvazione della presente legge, a modificare i programmi concernenti l'insegnamento e la pratica della cultura fisica.

Art. 15.

Le aree di gioco, le palestre e gli altri impianti sportivi scolastici sono parte integrante dell'edilizia scolastica.

Gli enti obbligati, di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1975, n. 412, devono assicurare la realizzazione degli impianti sportivi previsti nei progetti contemporaneamente alle altre parti degli edifici, ovvero nel primo lotto funzionale di essi.

Tutte le somme previste per gli interventi su aree di gioco, palestre ed altri impianti sportivi scolastici, ivi compresi i necessari attrezzi ed arredi, sia per le scuole di nuova costruzione sia per gli ampliamenti o riattamenti, confluiscono nei programmi previ-

sti dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, e vengono spese secondo le vigenti procedure.

Art. 16.

Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica, devono essere posti a disposizione della comunità locale ed in particolare delle associazioni sportive. La temporanea concessione è disposta dal Comune e dalla Provincia, secondo le norme di cui all'articolo 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

La conduzione e la custodia degli impianti e degli attrezzi durante l'uso extrascolastico devono essere garantite dall'ente locale concedente.

Art. 17.

L'incremento della cultura fisica e della pratica sportiva degli studenti universitari è perseguìto dai comitati per lo sport universitario di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394.

Nell'università la pratica dell'attività motoria e sportiva dovrà essere aperta alla generalità degli studenti e gestita democraticamente dai centri universitari sportivi cui avranno diritto di associarsi tutti gli studenti e gli ex studenti universitari. Tutti gli iscritti ai centri universitari sportivi hanno pieno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Art. 18.

Gli impianti sportivi dell'università e degli istituti di istruzione universitaria sono aperti alla comunità locale sulla base di apposite convenzioni, sentito il comitato di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 1977, numero 394. Tale uso sarà regolato dai Comuni nel rispetto delle finalità a cui gli impianti sono destinati e compatibilmente con le esigenze degli organismi sportivi che organizzano l'attività sportiva degli studenti universitari.

TITOLO V

LO SPORT NELLE FORZE ARMATE

Art. 19.

Le attività motorie e sportive, svolte con il fine di migliorare le condizioni psico-fisiche dei militari o di prepararli nelle diverse discipline, costituiscono parte integrante della formazione del personale di leva e in servizio permanente effettivo, e dei militari dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e degli agenti di Pubblica sicurezza.

Art. 20.

I Comandi responsabili, con la partecipazione degli organi di base della rappresentanza, realizzano la programmazione dell'attività sportiva di massa a carattere volontario dei giovani di leva e degli altri militari e civili, concordando le necessarie iniziative con le associazioni, le società e le istituzioni sportive e ricreative del luogo.

I militari possono partecipare alla vita associativa nelle società sportive del luogo.

Art. 21.

I Comandi responsabili, con l'apporto degli organi di base della rappresentanza, cooperano con gli enti pubblici territoriali per la diffusione della pratica sportiva mettendo a disposizione degli stessi gli impianti sportivi, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva dei reparti militari.

Art. 22.

Gli studenti degli Istituti o facoltà di educazione fisica, in servizio di leva, dopo lo svolgimento degli obblighi militari, vengono utilizzati quali istruttori nei reparti militari e nei Corpi di polizia.

TITOLO VI

LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Art. 23.

Sono definite associazioni nazionali di promozione sportiva le associazioni che abbiano per oggetto la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive liberamente scelte ancorchè esercitate con modalità competitive finalizzate alla formazione dell'uomo.

Lo Stato ne riconosce il ruolo essenziale per lo sviluppo della pratica sportiva. Le associazioni nazionali di promozione sportiva possono concorrere, in accordo con il CONI e le federazioni sportive nazionali, allo sviluppo diretto dello sport olimpico ed internazionale.

I tesserati alle associazioni nazionali di promozione sportiva sono iscritti anche alle federazioni sportive, previa affiliazione delle società sportive cui aderiscono.

Art. 24.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio nazionale dello sport, sono riconosciute associazioni nazionali di promozione sportiva quelle associazioni che dimostrano di possedere la presenza organizzata in 10 Regioni con almeno 700 società sportive e centri di formazione fisica affiliati e con un minimo di 80.000 iscritti.

Nel caso che l'associazione perda anche uno solo dei requisiti indicati in questo articolo e in quello precedente, con lo stesso procedimento previsto nel primo comma del presente articolo si prende atto della avvenuta decadenza dal riconoscimento.

Art. 25.

Le associazioni nazionali di promozione sportiva, riconosciute ai sensi dell'articolo

precedente, ricevono il sostegno dello Stato purchè in possesso dei seguenti requisiti:

natura privatistica e assenza di fini di lucro;

promozione ed organizzazione di attività dirette alla generalità dei cittadini;

rispetto dei princìpi costituzionali;

volontarietà di adesione e di recesso;

ordinamento democratico, elettività delle cariche sociali e riconoscimento dell'elettorato attivo a tutti i tesserati purchè abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e passivo al compimento della maggiore età.

Art. 26.

Le associazioni nazionali di promozione sportiva per il raggiungimento delle proprie finalità ricevono il sostegno attraverso il fondo nazionale previsto nella presente legge secondo i seguenti criteri:

a) sostegno in base alla reale presenza territoriale e ai programmi ed attività di carattere nazionale e internazionale e di formazione dei tecnici sportivi;

b) possibilità di ottenere il distacco lavorativo di insegnanti di educazione fisica proporzionato alla consistenza dell'associazione fino ad un massimo di dieci insegnanti;

c) contributo alle spese per pubblicazioni sportive autonomamente prodotte;

d) contributo fisso per l'attività delle strutture nazionali (sedi, organismi, dirigenti).

TITOLO VII

LO SPORT NELLE AZIENDE

Art. 27.

Le attività sportive, formative e ricreative, promosse nell'azienda e i relativi impianti e servizi sono organizzati d'intesa fra proprietà ed organizzazioni sindacali aziendali e devono essere praticabili da tutti i dipendenti dell'azienda.

Art. 28.

La gestione delle attività e delle strutture sportive è assegnata all'organismo aziendale per le attività culturali, ricreative e sportive il cui corpo sociale è costituito da tutti i lavoratori dipendenti e la cui assemblea ne definisce lo statuto ed elegge gli organi dirigenti composti a maggioranza di due terzi da lavoratori.

Art. 29.

L'organismo aziendale di cui all'articolo precedente coopera con gli enti pubblici territoriali per la diffusione della pratica sportiva mettendo a disposizione degli stessi gli impianti e le strutture, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva aziendale, per un uso programmato ed utile allo sviluppo dell'associazionismo sportivo territoriale.

Art. 30.

Le somme impegnate per la costruzione di impianti sportivi di esercizio dagli imprenditori costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, purchè gli impianti siano gestiti, senza alcun scopo di lucro, da organismi formati a maggioranza di due terzi dai rappresentanti dei lavoratori e siano aperti ai lavoratori medesimi, alle loro famiglie e alle associazioni sportive scolastiche o alle associazioni sportive dilettantistiche. La disposizione, di cui al comma precedente, si applica anche per l'acquisto di immobili destinati ad impianti sportivi.

Nel caso di cambiamento, totale o parziale, della originaria destinazione delle opere, le somme riconosciute come oneri deducibili, o, se maggiore, il valore dei beni, concorreranno a formare il reddito dell'esercizio nel corso del quale ha avuto luogo il cambiamento di destinazione.

TITOLO VIII

COMPITI E FUNZIONI DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI) E DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE

Art. 31.

Il CONI è ente pubblico, dotato di autonomia organizzativa ed amministrativa nell'ambito dei princìpi stabiliti dalla presente legge.

Svolge la sua attività sportiva attraverso le federazioni sportive da esso riconosciute.

Art. 32.

Compito del CONI e delle federazioni da esso riconosciute è quello di contribuire alla promozione, organizzazione e diffusione della pratica sportiva; specifiche finalità del CONI sono la cura della preparazione degli atleti e l'apprestamento dei mezzi idonei per la partecipazione alle Olimpiadi e alle altre competizioni sportive nazionali e internazionali.

Art. 33.

Il Comitato olimpico nazionale italiano, nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente, indirizza e coordina le federazioni sportive nazionali che curano lo sport dilettantistico nelle discipline le cui federazioni internazionali sono riconosciute dal Comitato internazionale olimpico (CIO).

Inoltre, d'intesa con le federazioni sportive nazionali, cura la preparazione degli atleti ed appronta i mezzi idonei per la partecipazione alle Olimpiadi e alle altre manifestazioni sportive nazionali ed internazionali.

Art. 34.

Le funzioni ed i compiti di cui agli articoli precedenti sono svolti dal CONI attraverso il Consiglio nazionale, costituito dai

presidenti di ognuna delle federazioni sportive nazionali olimpiche.

Del Consiglio nazionale del CONI non possono far parte i Ministri e i Sottosegretari di Stato in carica.

Art. 35.

Il Consiglio nazionale del CONI elegge il presidente, due vice presidenti e il segretario generale.

La gestione del CONI è affidata alla giunta esecutiva nazionale composta dal presidente del Consiglio nazionale del CONI, dai due vice presidenti, dal segretario generale e da cinque membri del Consiglio nazionale da esso eletti.

Art. 36.

In ordine ai programmi di preparazione olimpica, alla ripartizione dei fondi da destinarsi alle società sportive ed alle questioni inerenti alla organizzazione territoriale dell'ente, il Consiglio nazionale è tenuto a richiedere preventivamente il parere della Consulta nazionale di cui all'articolo 39 della presente legge.

Art. 37.

Le federazioni sportive nazionali stabiliscono le norme tecniche ed amministrative per il proprio funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport dilettantistico; il CONI stabilisce la programmazione, le scelte di fondo quadriennali ed i controlli esecutivi annuali per la preparazione e partecipazione ai Giochi olimpici.

Le federazioni sportive nazionali provvedono al conseguimento dei loro fini con i contributi ad esse assegnati dal Comitato olimpico nazionale italiano, con i proventi del tesseramento degli iscritti alle federazioni stesse e con gli utili delle manifestazioni sportive da esse organizzate.

Art. 38.

In ogni Regione e zona intercomunale saranno costituiti i comitati regionali e intercomunali del CONI, formati rispettivamente dai presidenti e da un vice presidente dei comitati regionali e intercomunali delle federazioni sportive nazionali. La suddivisione dell'intero territorio regionale in zone intercomunali è deliberata dal CONI d'intesa con le singole Regioni.

I comitati regionali e intercomunali del CONI avranno il compito di coordinare l'attività che le federazioni svolgono autonomamente nella Regione e nella zona intercomunale. I comitati regionali e intercomunali del CONI eleggeranno nel loro seno un presidente, due vice presidenti e un segretario.

Art. 39.

I presidenti dei comitati regionali del CONI costituiscono la Consulta nazionale. Il suo funzionamento viene assicurato dalla presidenza formata da un presidente e da due vice presidenti eletti tra i suoi membri.

Art. 40.

I presidente delle federazioni sportive nazionali sono eletti dal Consiglio nazionale delle federazioni stesse. Il Consiglio nazionale è eletto dai delegati delle società, associazioni ed enti sportivi affiliati alle singole federazioni sportive. Le elezioni per il Consiglio nazionale delle federazioni sportive avvengono ogni quattro anni, entro sei mesi dallo svolgimento dei Giochi olimpici, nei congressi nazionali, i quali sono convocati dopo che si siano svolti i congressi intercomunali e regionali.

Art. 41.

In ogni Regione e zona intercomunale delimitata ai sensi dell'articolo 38, sono costituiti i comitati regionali e intercomunali delle federazioni sportive regionali. I comi-

tati regionali e intercomunali delle federazioni sono eletti dalle società, associazioni ed enti sportivi affiliati alle singole federazioni sportive.

Le elezioni dei comitati regionali e intercomunali avvengono nei congressi regionali e intercomunali che sono convocati ogni quattro anni e devono precedere il congresso nazionale delle rispettive federazioni. I comitati regionali e intercomunali eleggono nel proprio seno il presidente, due vice presidenti e un segretario.

Art. 42.

Le società e le sezioni sportive per essere ammesse ad una federazione sportiva devono presentare domanda di affiliazione ai rispettivi comitati intercomunali. Le società e le sezioni sportive affiliate dipendono, in base ai rispettivi statuti e regolamenti, dalle federazioni sportive competenti.

Art. 43.

Agli effetti tributari, il Comitato olimpico nazionale italiano è parificato alle amministrazioni dello Stato.

Art. 44.

Il riscontro sulla gestione contabile del Comitato olimpico nazionale italiano è devoluto ad un collegio di revisori dei conti, costituito da cinque componenti effettivi, dei quali uno designato dal Ministero delle finanze e uno dal Ministero del tesoro, e da due supplenti. I revisori dei conti sono nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 45.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consi-

glio nazionale dello sport, saranno emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per il funzionamento del CONI e delle federazioni da esso riconosciute.

Art. 46.

È abrogata la legge 16 febbraio 1942, n. 426.